



SENTENZA N. 335/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74663/PM**, depositato il 27/3/2025 dalla signora (**omissis**), rappresentata e difesa, per procura su separato foglio, dall'Avv. Fabio Basso (p.e.c.: avvocato.fabiobasso@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Renato De Martino n. 10, contro l'INPS per il riconoscimento del suo diritto all'esenzione IRPEF della pensione di reversibilità in godimento quale familiare superstite di vittima del dovere ai sensi degli artt. 3 comma 2 legge 206/2004 e 1 comma 211 legge 232/2016;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025 gli Avvocati Fabio Basso per parte ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, i quali riportandosi -entrambi- integralmente ai rispettivi scritti difensivi e alla documentazione allegata agli stessi, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;

RITENUTO IN FATTO

La ricorrente (omissis), titolare di pensione di reversibilità iscr. n. 10116907 quale superstite di Vittima del dovere in quanto vedova di (omissis), ha chiesto con il ricorso che venga accertato il suo diritto alla esenzione IRPEF del medesimo trattamento pensionistico, dolendosi del diniego dell'INPS, di cui alla nota del 14/8/2025, opposto all'istanza da lei presentata in sede amministrativa. Nel ricorso, premesse considerazioni sulla sussistenza della giurisdizione pensionistica contabile nella materia de qua, la signora (OMISSIS) ha richiamato il quadro normativo di riferimento (art. 3 comma 2 l. 206/2004 e art. 1 comma 211 l. 232/2016) ritenuto violato dall'Istituto previdenziale nel caso di specie, citando a sostegno della propria tesi giurisprudenza della Corte di cassazione, il messaggio INPS del 23/7/2020 n. 0002935 e la sentenza n. 39/2025 della Sez. I d'Appello della corte dei conti.

L'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria difensiva in cui ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che dall'esenzione IRPEF sono escluse le pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del *de cuius*, vittima del dovere o equiparata, poiché con riferimento ai familiari superstiti, sarebbe rimasta invariata, secondo l'Istituto previdenziale, la differenza di disciplina tra vittime del dovere e vittime del terrorismo. In subordine l'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale delle quote di ratei dovuti, in caso di accoglimento della domanda.

In data 15/10/2025 parte attrice ha trasmesso nota integrativa a difesa,

in cui ha ribadito le conclusioni versate nel ricorso introduttivo ed ha contestato la tesi dell'INPS resistente mediante ampio richiamo a decisioni della Corte di Cassazione ed a sentenze di questa Corte dei conti.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l'applicabilità al trattamento di pensione di reversibilità percepito dalla ricorrente del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016.

Il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento.

La signora (omissis) è superstite di soggetto dichiarato vittima del dovere e risulta titolare di pensione di reversibilità, alla quale l'Istituto resistente, quale sostituto d'imposta, non ha reputato applicabile l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016, ritenendo che si trattasse di diritto autonomo rispetto a quello del *de cuius*. La difesa dell'Amministrazione ha ribadito l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti pensionistici correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato; in particolare, ha ritenuto assente una specifica disposizione normativa legittimante l'estensione soggettiva del

beneficio fiscale anche ai familiari superstiti delle vittime del dovere a prescindere dalla natura del trattamento pensionistico in godimento.

“Al contrario, come di recente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di Legittimità (Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024) [citata e richiamata dal ricorrente], proprio la lettera dell’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l’estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i <trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti>, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi <funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati>, poiché non <prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa>. Analogamente deve escludersi che una limitazione oggettiva al campo d’applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l’art. 2, co.5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l’art. 3 da ultimo

citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell'esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 [«La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»], né al comma 1 cui il secondo rinvia; questo prevede che «[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente [...]» e disciplina, pertanto, il diverso ed ulteriore beneficio dell'aumento figurativo dell'anzianità, comunque non riferendolo alla sola pensione maturata a seguito dell'evento lesivo» (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 17/2025, il cui percorso argomentativo è integralmente condiviso dal Giudicante). Nel medesimo senso, con ulteriori considerazioni interpretative del testo normativo di riferimento, la sentenza n. 39/2025 della Sez. I d'Appello citata in gravame.

In senso del tutto analogo la Sezione si è orientata con la sentenza n. 151/2025, prodotta in copia dalla Difesa della ricorrente.

Alla luce delle esposte considerazioni, va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento, senza che possa trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, in quanto (omissis), coniuge della signora (omissis), è stato dichiarato vittima del dovere con sentenza resa della Corte di Appello - Sez. Lavoro di Salerno n. 87/2024, passata in giudicato, nonché per effetto dei decreti del Ministero della Difesa del 29/5/2024 concessivi dei benefici di legge, tutto allegato al ricorso, unitamente ai decreti del Ministero della Difesa n. 252 del 29/5/2024 e n. 7704/SSB del 5/7/2024 con cui sono state corrisposte le provvidenze legate allo *status*. Poiché l'istanza della (OMISSIS)-in cui ella evidenziava che la sua qualità soggettiva di superstite di Vittima del dovere ex art. 1 comma 562 e ss. l. 266/2005 comportasse *ex lege* l'applicazione in suo favore del beneficio della esenzione Irpef della pensione ex art. art. 3 comma 2 l. 206/2004- è stata inoltrata a mezzo pec alla Agenzia delle Entrate ed all'INPS in data 23/7/2024, ne discende che alcun termine prescrizionale può dirsi maturato

Riguardo la regolazione delle spese di lite, la novità della questione, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte, ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016 sul trattamento pensionistico di reversibilità iscrizione n. 10116907 avente decorrenza 1/1/2017.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 30 ottobre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.11.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)